

X.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio* — *Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 223* — *Dichiarazione del Senatore Corsi T., Relatore* — *Approvazione dell'art. 223* — *Proposta di un articolo di aggiunta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni del Relatore ed accettazione per parte della Commissione della proposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione del nuovo articolo e del successivo 332* — *Soppressione degli art. 339 e 340* — *Approvazione delle modificazioni all'art. 415* — *Sopra l'art. 417 parla il Senatore Majorana* — *Approvazione delle varianti all'articolo stesso e di quelle proposte ai successivi 421, 422, 423, 426, 427 e 428* — *Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia circa la proposta di due articoli d'aggiunta che si riserva di trasmettere alla Commissione* — *Approvazione delle proposte della Commissione agli art. 489, 494 bis, 539, 544, 582, 590, 593, 594, 597, 599 e 599 bis, 603, 604 e 605* — *Schiarimenti chiesti dal Ministro di Grazia e Giustizia alla Commissione sugli emendamenti proposti all'art. 609 ministeriale forniti dal Relatore* — *Replica del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni dei Senatori Astengo e Pescetto* — *Proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione, accettata dal Relatore e approvata* — *Raccomandazione del Senatore Finali* — *Segue l'approvazione degli emendamenti agli art. 615 bis., 616, 618, 619, 620, 624, 626 e 671, ultimo delle proposte della Commissione* — *Approvazione di un emendamento all'art. 856 proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia ed accettato dalla Commissione* — *Sospensione della seduta* — *Continuazione della seduta* — *Deliberazione sugli art. 609, n. 3, 235 e 235 bis* — *Emendamenti proposti dal Ministro agli art. 361, 392, 410, 454, 462 e 856, approvati* — *Raccomandazione del Relatore* — *Risposta del Ministro Guardasigilli* — *Altre raccomandazioni del Senatore Pescetto* — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Giustinian, di un mese per motivi di famiglia, ed il

Senatore Di Sortino, di un mese per motivi di salute, che loro viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

Siamo arrivati all'art. 223.

Domando al signor Ministro ed alla Commissione se si sono posti d'accordo intorno a quest'articolo.

Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Col l'articolo 223 il nuovo progetto del Codice di commercio intende risolvere una questione molto contrastata nella giurisprudenza dei nostri Tribunali e delle nostre Corti, cioè se le società civili possano assumere le forme delle società commerciali; e la risolve dichiarando che le società civili, pur conservando il loro carattere, possano tuttavia servirsi di tutti quei congegni con cui si organizzano e agiscono le società commerciali.

Io non avrei quindi nessuna difficoltà ad opporre, nè per rispetto al principio che venne proclamato, nè per rispetto alla formola colla quale questo principio venne espresso dalla Commissione.

L'articolo è così concepito:

« Le società civili possono assumere le forme delle società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».

Il concetto è chiaro: esse conservano la loro natura di società civili e assumono soltanto la forma di società commerciali.

Vi era però un'aggiunta nel progetto ministeriale che la Commissione ha creduto di sopprimere.

Nel progetto ministeriale era detto che il Tribunale, dovendo dare il provvedimento accennato nell'articolo 90, quello cioè di ordinare la trascrizione dell'atto costitutivo di società nei registri di cancelleria, dovesse esaminare « se la società abbia uno scopo lecito, e non sia contratta in frode alle leggi che nel pubblico interesse vietano, sopprimono o sottopongono a disposizioni od a restrizioni particolari alcune specie di istituzioni, di corporazioni o di associazioni, ed alla incapacità od altre conseguenze in esse stabilite ».

Lo scopo del progetto ministeriale era evidente: Si trattava di ovviare ad un pericolo gravissimo che già si è manifestato anche in altri paesi.

Nel Belgio, per esempio, alcune corporazioni religiose hanno tentato di costituirsi in società

colla forma delle società commerciali, e hanno per tal modo creduto di conseguire quell'esistenza giuridica e civile che la legge accorda alle società commerciali.

I Tribunali, interrogati, naturalmente risposero che ciò non era compatibile; ma intanto però certe operazioni sociali erano state eseguite, intanto la fede di taluno era stata con gravissimo abuso ingannata.

Il progetto ministeriale tendeva ad evitare questo pericolo.

Suppongasi che domani una corporazione, colpita dalla legge, stabilisca di assumere le forme di una società commerciale, e metta innanzi il pretesto di un obbiettivo lecito, onesto, compatibile, quello, a mo' d'esempio, della istruzione. Non ci sarà forse il pericolo di veder ricostituite sotto altra forma quelle associazioni alle quali la legge nega ora la personalità?

Noi vedremo adunque rivivere malgrado la legge di soppressione, istituti e congregazioni i quali non potrebbero certamente avere quest'esistenza; quindi, allo scopo di ovviare a questo pericolo, mi pare che il progetto del Ministero avesse provvidamente stabilito che il Tribunale, prima di far registrare l'atto costitutivo delle società, dovesse esaminare, se per avventura tali società civili, che volessero assumere le forme commerciali, non avessero scopo che fosse riprovato dalla legge.

Ma la Commissione, lo comprendo, mi può rispondere che ciò che è contrario alla legge non è mai lecito; che il Tribunale non potrà mai ordinare la trascrizione di una società contro alle disposizioni della legge; mi può soggiungere anzi che da questa esplicita dichiarazione potrebbe sorgere l'argomento che, quando si tratta di società esclusivamente commerciali, sia lecito ciò che alle società civili che assumono veste commerciale non è permesso.

Io ammetto che il linguaggio della legge debba essere soprattutto esatto e rigoroso, e si debba schivare ogni formola che possa dar luogo ad equivoci e a dubbiezze; ma appunto per ciò mi pare necessaria una esplicita dichiarazione, che dia alle disposizioni della legge il loro vero significato. Noi siamo d'accordo. Ecco ciò che dobbiamo desiderare. Noi siamo d'accordo che presentandosi questo od altro caso analogo, il Tribunale debba avere

il diritto, anzi l'obbligo, di negare la registrazione delle società.

Io desidero che si dichiari perfettamente inteso questo concetto, che noi volevamo esplicitamente esprimere coll'aggiunta proposta, che cioè il Tribunale non debba approvare neanche indirettamente una società che fosse in contraddizione della legge.

Dopo una dichiarazione in questo senso, non avrò più nessuna difficoltà di accettare la formola proposta dalla Commissione.

Attendo quindi le dichiarazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Il Senatore Corsi, Relatore, ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione nella sua Relazione si era già preoccupata delle dichiarazioni che contiene l'art. 223, sopra l'autorizzazione del Tribunale, poichè quantunque respingesse nel suo concetto l'idea che il Tribunale dovesse intervenire ad approvare il contratto di Società, soggiungeva però che, anche quando vi dovesse esser questo intervento, avrebbe trovate pericolose le parole delle quali è composto l'art. 223, vale a dire che « il Tribunale non può dare il provvedimento accennato nell'art. 90, se non riconosca che la Società abbia uno scopo lecito e non sia contratta in frode alle leggi che nel pubblico interesse vietano, sopprimono o sottopongono a disposizioni od a restrizioni particolari alcune specie d'istituzioni, di corporazioni o di associazioni, ed alla incapacità od altre conseguenze in esse stabilite ».

La Commissione fu contraria a questa aggiunta, inquantochè trovava che il Codice di commercio non poteva disporre senonchè sopra gl'interessi privati commerciali; e quando si faceva la dichiarazione che le Società civili potessero assumere le forme delle Società commerciali, s'intendeva che si parlava di quelle Società che fossero autorizzate dal Codice civile.

Anzi, ponendo questa aggiunta, si sarebbe generata l'idea che le altre Società commerciali si fossero potute costituire con uno scopo non lecito e contrario al Codice civile ed al pubblico interesse.

Queste dichiarazioni mi pare che siano sostanzialmente quelle che desiderava il signor Ministro di Grazia e Giustizia; e la Commissione non ha nessuna difficoltà a ripeterle.

È evidente che nel dichiarare regolarmente costituita la Società civile che ha assunto forme commerciali, il Tribunale dovrà vedere se lo scopo della Società è uno scopo autorizzato dal Codice civile. Se la Società sortirà da cotesta cerchia, se il Tribunale vedrà che la Società abbia uno scopo religioso, uno scopo politico, risponderà che quella non è una società civile, e che non è luogo quindi ad accordare la sanzione che al Tribunale viene demandata dallo art. 90.

Credo che con questa dichiarazione il signor Ministro potrà essere tranquillo, ed accettare la formola della Commissione, la quale non è menomata dalla votazione fatta dell'emendamento del Senatore Pica nella tornata decorsa, imperocchè l'art. 213 dice: « Le Società civili possono assumere le forme delle Società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».

Ora, nella dichiarazione: « sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice », s'intende che sono sottoposte anche a quelle dell'art. 90, il quale fu votato coll'emendamento Pica.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione all'articolo 223 della Commissione, lo rileggo, e lo pongo ai voti.

L'articolo è così concepito:

« Art. 223. Le Società civili possono assumere le forme delle Società per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle disposizioni del presente Codice, eccettuate quelle che riguardano il fallimento e la competenza ».

Chi intende di approvare quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Poichè la discussione in ordine alle società sta per essere esaurita, e si deve quindi passare ad altro argomento, credo necessario, prima che ciò avvenga, di richiamare l'attenzione della Commissione e del Senato sopra una questione che ha tratto alle società cooperative.

L'art. 129, già votato dal Senato, stabilisce per le società anonime ed in accomandita per azioni: « che non si possono emettere nuove azioni fino a che le prime non siano intiera-

mente pagate, ed in nessun caso possono emettersi al disotto del valore nominale ».

Stabilito dall'atto costitutivo il capitale, stabilito il numero delle azioni, non si può da una società procedere all'aumento del capitale e ad una seconda emissione di azioni, se tutto l'intero capitale rappresentato dalle prime azioni non è stato pagato.

Ora, è possibile che vi siano società cooperative, le quali si presentino sotto l'aspetto e colle forme di società anonime od in accomandita per azioni. Quando ciò avvenga, saranno le disposizioni dell'art. 129, che ho ora ricordate, applicabili anche alle società cooperative? Ciò non può, non deve essere. Una simile disposizione impedirebbe assolutamente alle società cooperative di poter vivere e soddisfare al proprio ufficio.

Nelle società cooperative non è possibile sempre di ottenere che vi sia un capitale determinato e raccolto nei termini ordinari; che le azioni che rappresentano l'intero capitale possano essere emesse e saldate colle forme comuni, e si possa quindi facilmente imporre che finchè non siano intieramente pagate le prime, altre non se ne possano emettere.

Qual'è la condizione più naturale delle società cooperative?

Il capitale vi è ordinariamente stabilito in una somma non determinata. Ciascun socio paga le sue quote sociali a poco poco, con piccoli contributi, a piccole rate. Questa emissione si fa gradualmente, giorno per giorno.

È dunque impossibile poter ammettere che le vecchie azioni debbano essere tutte interamente estinte, prima che si abbiano a ricevere nuovi soci, e quindi nuove quote.

Io desidererei perciò che la Commissione avisasse se non sia il caso di fare un'espressa eccezione a questa regola per le società cooperative, e dire che questa disposizione non è applicabile alle società cooperative, la cui vita sta, lo ripeto, nell'aggregarsi sempre nuovi elementi, e che sarebbero quindi condannate a perire ove questa circolazione giornaliera di nuovo sangue dovesse arrestarsi, e fosse anche per esse obbligo che le vecchie azioni fossero intieramente pagate prima di emetterne delle nuove.

La formula che proporrei per un nuovo articolo sarebbe questa:

« La disposizione dell'art. 129, nella quale è stabilito che non si possono emettere nuove azioni finchè le vecchie non sieno interamente pagate, non è applicabile alle società cooperative, che assumono il carattere delle Società anonime e in accomandita per azioni ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Io riconosco giustizia dell'osservazione che è stata fatta dal signor Ministro. L'indole speciale delle Società cooperative non si concilia con la disposizione giustissima per le altre Società: « che non si possano raccogliere nuovi capitali finchè non sia stato pagato il capitale primitivo ».

Mi pare però che vi siano due disposizioni nel progetto le quali provvedano a ciò.

In primo luogo vi è la natura speciale della Società cooperativa, la quale si sa che ha costata indole di raccogliere soci e capitali emettendo azioni, così mano mano che capitano, senza fermarsi ad un numero limitato.

Poi vi ha l'art. 216 il quale indica limitativamente quali sono le disposizioni del Codice che si applicano alle Società cooperative, ed anche questo mostrerebbe che non sarebbe applicabile quella che proibisce la raccolta di altro capitale finchè non si è conseguito il pagamento totale del primo.

Finalmente vi sarebbe l'art. 220, il quale dice:

« L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autentiche da due soci, che non siano amministratori ».

Dunque qui si suppone che si possano ricevere sottoscrizioni e ammissioni di nuovi soci, e vi si determina anche il modo come si possano ricevere.

La Commissione adunque crede che nelle disposizioni particolari e nella natura della Società si trovi già ciò che il signor Ministro desidera. Tuttavia se egli crede per maggior chiarezza d'inserire l'articolo da lui proposto, la Commissione non trova nessuna difficoltà di accettarlo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ammetto che le disposizioni degli articoli 216 e 220 traggano alle conseguenze accennate dall'onor. Relatore. Siccome però in un articolo si dice altresì che sono applicabili alle società cooperative le disposizioni risguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, ecc., non vorrei che potesse sorgere questa difficoltà, che cioè si ritenesse che la società cooperativa, quando riveste il carattere di società anonima o di accomandita per azioni, dovesse essere sottoposta anche a questa disposizione che riguarda la emissione di nuove azioni, perchè tale fatto si riferisce essenzialmente alla forma organica delle società per azioni. Quindi mi pare che sarebbe molto prudente d'indicare qui che anche quando queste società cooperative assumono il carattere di anonime e di società in accomandita per azioni, non possono loro essere applicate le disposizioni relative alla emissione delle nuove azioni.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo proposto dal signor Ministro Guardasigilli porterebbe il numero 115 *bis*.

Esso articolo è del tenore seguente:

Art. 115-*bis*.

« La disposizione dell'art. 129, nella quale è stabilito che non si possono emettere nuove azioni, sino a che le vecchie non siano interamente pagate, non è applicabile alle Società cooperative, che assumono il carattere di Società anonime, o in accomandita per azioni ».

La Commissione accetta?

Senatore CORSI T., *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 332.

All'art. 332 del progetto ministeriale la Commissione sostituisce il seguente, modificandolo con la sola aggiunta della parola « stabiliti ».

Art. 332.

« Il prezzo della derrata non consegnata è regolato, quanto alla indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo stabiliti per la consegna.

« Il corso si determina secondo le disposizioni dell'art. 37 ».

Se nessuno fa opposizione, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 339 del progetto ministeriale è dalla Commissione soppresso.

Aderisce il signor Ministro a questa soppressione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Quest'articolo quindi non si pone ai voti.

Si passa all'art. 340.

Anche questo, secondo la proposta della Commissione, è soppresso nella prima e seconda parte.

Aderisce il signor Ministro a questa soppressione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Dunque si tralascia di porre ai voti anche quest'articolo.

L'articolo 415 è mantenuto identico dalla Commissione nel primo e secondo comma, ed è modificato soltanto nel capoverso che incomincia con le parole: « La cessione dei dritti ecc. » Il testo ministeriale suona così:

« La cessione dei dritti, verso l'assicuratore si opera col trasferimento della polizza sottoscritta dal cedente e dal cessionario e dall'assicuratore ».

La Commissione invece propone:

« La cessione dei dritti verso l'assicuratore, si opera col trasferimento della polizza sottoscritta dal cedente e dal cessionario, e si rende irretrattabile di fronte ai terzi con la notificazione all'assicuratore, o con la di lui accettazione.

Il signor Ministro aderisce a questo emendamento?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti l'articolo con le modificazioni proposte dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato).

L'articolo 417 del Ministero è mantenuto identico dalla Commissione sino all'ultimo capoverso, che nel testo ministeriale dice:

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

« Si possono assicurare i profitti o i frutti sperati nei casi preveduti dalla legge »....

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE... al quale capoverso ministeriale la Commissione sostituisce il seguente:

« Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti nei casi preveduti dalla legge ».

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io vorrei pregare l'onorevole Commissione a mettere attenzione ai possibili effetti del suo emendamento, il quale consiste nel sostituire all'aggettivo *sperati*, che oltre ai profitti, nel progetto ministeriale è pure applicato ai frutti, che possono essere materia di assicurazione, nel sostituire, dico, l'aggettivo *pendenti*.

Io temo che, accettandosi cosiffatto emendamento, ne possa seguire l'inconveniente, che in generale le assicurazioni non si potranno fare se non quando i frutti giuridicamente e agronomicamente saranno considerati come *pendenti*. Orbene, vi hanno Società di assicurazione, ad esempio contro la grandine, le quali cominciano le loro operazioni molto prima che i frutti si possano considerare pendenti, anzi quando sono soltanto sperati.

Ora, ad evitare un'interpretazione letterale che renderebbe impossibile l'applicazione alla provvida istituzione delle assicurazioni, io desidererei che la Commissione consentisse di recedere dal suo emendamento, parendomi più opportuno di lasciar le parole *frutti sperati*, e pericolosa la sostituzione delle parole *frutti pendenti*.

Ad ogni modo attendo spiegazioni in proposito dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La ragione dell'emendamento sta in questo.

Il profitto non può essere mai *pendente*, e quindi alla parola *profitti* parve alla Commissione che andasse più acconciamente unita la parola *sperati*.

Quanto ai frutti pendenti, siccome per pendente non si considera il solo frutto che sia già formato e che si vede quasi materialmente, ma s'intende il frutto che si spera *da un raccolto che è preparato*, è sembrata adatta cotesta parola *pendenti*, mentre se si fosse messo *frutti*

sperati, si sarebbe forse corso il rischio di dare facoltà di assicurare un subbietto nè esistente, nè possibile, perchè il proprietario, ad esempio, avrebbe assicurato il grano senza seminarlo, come un frutto *sperato*; mentre dicendo *frutto pendente*, allora s'intende che il grano deve essere almeno seminato e i preparativi per conseguire la raccolta già fatti.

Io credo che con queste osservazioni l'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano potrebbe contentarsi anche della formola usata dalla Commissione, quando cioè sappia che la Commissione ritiene che per la parola *pendenti* si intenda il frutto per il quale si è fatto tutto ciò che è necessario a conseguirlo; e con ciò parmi che la formola della Commissione diventi chiara e di perfetta applicazione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Majorana-Calatabiano insiste?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta l'emendamento della Commissione?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo coll'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal signor Ministro in questi termini:

« Si possono assicurare i profitti sperati ed i frutti pendenti nei casi preveduti dalla legge ».

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

L'art. 421 del ministero, nella sua prima parte è identico a quello della Commissione; nella seconda vi è una differenza.

L'articolo ministeriale dice nella seconda parte:

« Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, egli non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto una indennità eguale alla metà del premio, e non maggiore del mezzo per cento della somma assicurata ».

Quello della Commissione invece dice:

« Se non vi fu dolo nè frode da parte dell'assicurato, l'assicurazione è valida fino a concorrenza del valore delle cose assicurate; l'assicurato non è tenuto a pagare il premio per la somma eccedente, ma soltanto ad una indennità eguale alla metà del premio, e non

maggiore del mezzo per cento della somma assicurata ».

Il signor Ministro accetta?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo coll'emendamento della Commissione testè letto.

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato).

L'art. 422 del progetto ministeriale è mantenuto dalla Commissione con questa semplice differenza: che, mentre il testo ministeriale dice: « Qualunque dichiarazione falsa o menzogna e qualunque reticenza, ecc. »; il progetto della Commissione dice invece: « Qualunque dichiarazione falsa od erronea e qualunque reticenza, ecc., ecc. »

Chi intende di approvare questa modificazione è pregato di sorgere.

(Approvato).

La prima parte dell'art. 423, secondo il progetto del Ministero, suona così:

« L'assicurazione è nulla se l'assicuratore e l'assicurato, o la persona che ha fatto assicurare, conoscevano la mancanza dei rischi o l'avvenimento del danno ».

In questa prima parte, ov'è detto *mancanza* dei rischi, ecc., la Commissione propone si dica: *cessazione* dei rischi, ecc.

Il secondo capoverso del testo ministeriale è così concepito:

« Se il solo assicuratore sapeva che erano cessati i rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicurato non è obbligato dal contratto ».

La Commissione propone si dica:

« Se il solo assicuratore sapeva che erano cessati i rischi, l'assicurato non è obbligato a pagare il premio; se la persona che ha fatto assicurare sapeva che il danno era già avvenuto, l'assicuratore non è obbligato dal contratto e guadagna il premio ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. La parola *assicurato* non è che un errore di stampa; deve leggersi *assicuratore*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con queste modificazioni.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Passiamo all'articolo 426.

Art. 426. Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito, l'assicuratore che ha esatto il premio può chiedere cauzione, oppure lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto nel caso di fallimento dell'assicuratore.

La Commissione modifica quest'articolo nel modo seguente:

Art. 426. Se l'assicurato fallisce quando il rischio non è ancora finito, e l'assicuratore non è pagato del premio, egli può chiedere cauzione o lo scioglimento del contratto.

L'assicurato ha lo stesso diritto se l'assicuratore fallisce, o si pone in stato di liquidazione.

Chi approva l'articolo così modificato è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 427. Sono a carico dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore, dei quali ha assunto i rischi.

La prima parte di questo articolo è mantenuta identica dalla Commissione.

Il secondo capoverso del progetto ministeriale è così concepito:

« L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da solo vizio inerente alla cosa assicurata, e non conosciuto al tempo in cui fu contratta l'assicurazione, o cagionati dal fatto o da colpa dell'assicurato ».

Il controprogetto della Commissione invece dice:

« L'assicuratore non risponde delle perdite e dei danni derivanti da vizio inerente alla cosa assicurata e non denunziati, nè di quelli cagionati dal fatto o da colpa dell'assicurato o suoi agenti committenti o commissionari ».

L'ultimo capoverso del testo ministeriale è mantenuto identico dalla Commissione.

Pongo dunque ai voti l'articolo così modificato.

Chi intende d'approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

L'art. 428 del progetto ministeriale è dalla Commissione mantenuto identico nei due primi capoversi.

Vi è una modificazione soltanto al terzo capoverso, che comincia colle parole: « Se non vi è stima accettata, ecc. »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

Il progetto ministeriale dice:

Se non vi è stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge commerciale, e se questi non bastano, il giudice può anche deferire all'assicurato il giuramento d'ufficio.

La Commissione invece si limita alle sole parole:

Se non vi è stima accettata, il valore delle cose assicurate può essere stabilito con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge.

L'altra parte dell'articolo, che comincia colle parole: « Salve le disposizioni riguardanti le assicurazioni, ecc. » è mantenuta identica dalla Commissione.

Pongo dunque ai voti l'articolo 428 con la modificazione testè letta.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato ha esaurito la discussione del libro 1° del Codice di commercio.

Io avrei ancora qualche osservazione da fare sopra le associazioni mutue di assicurazione. Ma siccome le mie osservazioni condurrebbero a presentare due articoli addizionali, così mi riservo di farli passare alla Commissione perchè voglia esaminarli; e, se il Senato lo crede, si potrà poi discutere questa questione nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Intanto si procede oltre:

LIBRO II.

Articolo 489.

In quest'articolo la prima parte del progetto ministeriale dice così:

« Il capitano deve tenere un giornale nautico numerato, firmato e vidimato dagli amministratori di marina del compartimento nel quale la nave è iscritta ».

Invece la Commissione direbbe: « Il capitano deve tenere i seguenti libri numerati, firmati e vidimati dagli amministratori di marina del dipartimento nel quale la nave è iscritta, cioè:

« 1. Il giornale nautico nel quale deve annotare giorno per giorno:

« a) La via tenuta e le scoperte fatte;

« b) Le avarie, il getto e gli altri infortuni, e generalmente gli avvenimenti importanti della navigazione e le risoluzioni prese durante il viaggio;

« 2. Il registro di contabilità, nel quale deve notare l'entrata e la spesa riguardante la nave;

« 3. Il manuale di bordo, nel quale annotare:

« a) Le cose componenti il carico;

« b) Tutto ciò che concerne il suo ufficio, o può dar luogo a rendimento di conti, o a domanda giudiziale.

« Tutti i libri che sopra, dovranno essere tenuti per ordine di data, senza intervalli o spazi in bianco.

« La tenuta dei libri che sopra non è obbligatoria per la navigazione, ecc. », e nel resto l'articolo è identico all'ultimo capoverso dell'articolo ministeriale.

Chi intende approvare l'articolo così modificato dalla Commissione, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

L'articolo 494 nella prima parte è mantenuto. Alla seconda parte, così concepita: « La responsabilità del capitano non cessa se non con la prova di ostacoli provenienti da forza maggiore », la Commissione sostituisce il seguente articolo:

Art. 494 *bis*. La responsabilità del capitano nei casi determinati dal presente Codice, non cessa se non con la prova di ostacoli provenienti da forza maggiore.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 494 *bis*.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

Ora viene l'articolo 539, così modificato dalla Commissione:

Art. 539. Se il noleggio è convenuto a tempo, e non è stabilita la decorrenza del nolo, questo decorre dal giorno in cui comincia il caricamento delle cose da trasportare, sino a quello in cui sono scaricate nel luogo di destinazione.

Chi lo approva, voglia sorgere.
(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

PRESIDENTE. L'art. 544 del progetto ministeriale è così concepito:

« La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose da trasportare ».

Invece la Commissione dice:

« La polizza di carico deve esprimere la natura, la specie, la qualità e la quantità delle cose caricate ».

Poi l'articolo ministeriale dice: « Essa, ecc ».

Ed in questa parte l'articolo della Commissione è identico a quello ministeriale. Quindi al paragrafo ultimo l'articolo ministeriale dice:

« La polizza deve portare in margine le marche ed i numeri delle cose da trasportare ».

La Commissione dice invece:

« La polizza deve avere segnate in margine le marche ed i numeri delle cose caricate ».

L'articolo ministeriale termina con le parole: « Essa può essere all'ordine o al portatore ».

A queste parole del progetto ministeriale: « Essa può essere all'ordine o al portatore », la Commissione fa un'aggiunta, e dice: « Non può essere sottoscritta dal capitano prima del caricamento ».

Pongo ai voti l'articolo così emendato dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene quindi l'art. 582 del progetto ministeriale che è così concepito:

« Art. 582, n. 1. Sulla nave intiera o sopra un determinato numero di carati di essa ».

Quest'articolo è dalla Commissione modificato nel modo seguente:

« Art. 582, n. 1. Sulla nave intiera, o sopra una parte della medesima ».

Se non vi sono opposizioni pongo ai voti l'articolo come è stato modificato dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora si passa all'art. 590 del progetto ministeriale, che è così concepito:

Art. 590. Il tempo dei rischi, se non è determinato dal contratto, decorre:

1. Quanto alla nave, agli accessori di essa ed al nolo, dal momento in cui la nave stessa muove dal porto fino a quello in cui ha ancorato e dato fondo nel luogo di sua destinazione;

2. Quanto alle cose trasportate dal momento in cui esse sono state caricate sulla nave, o nelle barche per caricarle, sino a quello in cui sono consegnate a terra.

Al numero 2 di questo articolo la Commissione propone la seguente modificazione:

« 2. Quanto alle cose trasportate dal momento in cui esse si caricano sulla nave, o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposte a terra nel luogo della loro destinazione ».

Chi approva questo articolo colla modificazione introdotta dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'articolo 593 è identico al progetto ministeriale. Solo al paragrafo ultimo la Commissione, in luogo della disposizione ministeriale, propone la seguente:

« Se le anzidette indicazioni non possano farsi o perchè le ignori l'assicurato, o per la speciale qualità del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione ».

Metto ai voti l'articolo 593 colla modificazione testè letta.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 594. » L'assicurazione può avere per oggetto:

« 1. La nave vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata; ».

La Commissione propone invece:

« 1. La nave a vapore o a vela, vuota o carica, armata o non armata, sola o accompagnata; ».

Ed al comma seguente del Ministero:

« 2. Gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie; » la Commissione sostituisce quest'altro:

« 2. Le macchine, gli attrezzi, il corredo, l'armamento, la dotazione e le vettovaglie; ».

Il comma 3 resta quello del progetto ministeriale, cioè:

« 3. Il nolo dei passeggeri e delle cose caricate; ».

* Nel comma 4, alla parola « Il carico », la Commissione propone che si sostituisca « 4. Le cose caricate ». Sopprime il comma 5, che dice: « Il profitto sperato delle cose caricate ». Propone invece: « 5. Le somme date a cambio marittimo ».

Poi, in luogo del comma 6 ministeriale, propone:

« 6. Le somme pagate o dovute per avarie comuni, e le spese fatte o dovute per avarie particolari, quando non siano coperte da cambio marittimo; ».

Sopprime il n. 7 del Ministero, che dice:

« 7. Le somme che potessero essere dovute per avarie comuni; ».

E infine mantiene identico l'8, che diviene 7:

« E generalmente ogni cosa stimabile in denaro esposta ai rischi della navigazione.

« L'assicurazione può esser fatta sulle dette cose o sopra parte di esse, congiuntamente o separatamente ».

Chi approva questo articolo colle modificazioni introdotte dalla Commissione e testè accennate, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'art. 597.

Art. 597. L'assicurazione può esser fatta in tempo di pace ed in tempo di guerra, prima del viaggio, o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta per la sola andata, o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno, per il viaggio intiero, o per un determinato tempo, e per qualunque navigazione.

La Commissione mantiene identica la prima parte dell'articolo. Poi muta il primo capoverso come segue:

« Può esser fatta a viaggio, o a tempo determinato.

« L'assicurazione a viaggio può farsi o per la sola andata, o per il solo ritorno, o per l'andata ed il ritorno.

« L'assicurazione a tempo, s'intende fatta per qualunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salve le speciali convenzioni ».

Chi approva l'articolo 597 così modificato dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 599 del progetto Ministeriale è così concepito:

Art. 599.

« Se il contratto di assicurazione non determina il tempo dei rischi, questi cominciano e finiscono al tempo indicato all'art. 590.

« Se però l'assicurazione è fatta dopo cominciato il viaggio, i rischi cominciano a carico dell'assicuratore dalla data della polizza, se non vi è convenzione contraria. »

La Commissione a questo art. 599 del progetto ministeriale sostituisce il seguente:

Art. 599.

« Se il contratto di assicurazione non determina il tempo de' rischi, si osservano le regole seguenti:

« Nelle assicurazioni a tempo, i rischi cominciano dalla data della polizza e finiscono al tempo convenuto.

« Nelle assicurazioni a viaggio, i rischi incominciano e finiscono nel tempo indicato dall'art. 590.

« Se però l'assicurazione è fatta a viaggio cominciato, i rischi decorrono dalla data della polizza.

« Se lo scarico delle cose assicurate è ritardato per colpa del ricevitore, i rischi cessano per l'assicuratore un mese dopo l'arrivo della nave al luogo di loro destinazione ».

Chi intende di approvare l'art. 599, così proposto dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Qui la Commissione aggiunge un art. 599 bis, così concepito:

Art. 599 bis.

« Le mercanzie possono essere assicurate:

« O per il prezzo di costo, coll'aggiunta delle spese d'imbarco e del nolo;

« O per il prezzo corrente che avrebbero al loro arrivo in stato sano nel luogo di destinazione.

« La valutazione data in contratto alle mercanzie senz'altra spiegazione può riferirsi ad entrambi questi casi, e non si fa luogo alla

applicazione dell'art. 421 se non quando essa supera il maggiore di essi.

« Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da perizia accettata dall'assicuratore, ed è perciò soggetta alla regola del 2° capoverso dell'art. 928 ». *

La Commissione poi soggiunge l'ultimo capoverso dell'art. 599 del progetto ministeriale, così concepito:

« Se il prezzo delle cose assicurate è dedotto nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, se non vi è convenzione contraria ».

Chi intende di approvare questo art. 599 *bis*, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'art. 603.

« I rischi di guerra non sono a carico dell'assicuratore, se non vi è convenzione espressa.

« Se i rischi di guerra sono assunti senza precisa determinazione, l'assicuratore risponde delle perdite e dei danni che accadono alle cose assicurate per ostilità, per rappresaglie, per arresti, per frode o molestie qualunque, di un Governo riconosciuto o non riconosciuto, od in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra ».

La Commissione mantiene la prima parte; e nel capoverso, dopo le parole « per rappresaglie, » fa questa modificazione: « per arresti, per prede o molestie qualunque di un Governo amico o nemico, di diritto o di fatto, riconosciuto o no, ed in generale per tutti i fatti e gli accidenti di guerra ».

Chi intende di approvare l'art. 603, con questo emendamento della Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 604. I cambiamenti di via, di viaggio o di nave provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore: questi guadagna il premio, se ha cominciato a correre i rischi.

Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione.

Al capoverso la Commissione propone il seguente emendamento:

« Il cambiamento del capitano o del padrone anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti dell'assicurazione, salvo però il disposto dell'articolo seguente ».

Chi intende di approvare l'articolo così modificato dalla Commissione, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 605. L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e delle colpe del capitano e dell'equipaggio, conosciute sotto il nome di baratteria, se non è convenuto il contrario.

Egli non è tenuto per le spese di navigazione o di porto, nè per altri aggravî riguardanti la nave ed il carico.

Dopo il primo comma, il quale termina colle parole « se non è avvenuto il contrario » la Commissione aggiunge quest'altro capoverso:

« La convenzione però cessa di avere effetto nell'assicurazione di una nave della quale sia stato nel contratto nominativamente indicato il capitano, se l'assicurato lo congeda, e ne sostituisce un altro senza il consenso dell'assicuratore ».

All'altro capoverso ministeriale, propone questo emendamento:

« L'assicuratore non è tenuto per le spese di navigazione, di porto, di svernamento, di quarantena, nè per le tasse e diritti, sotto qualunque siasi forma, riguardanti la nave ed il carico ».

Chi intende di approvare l'articolo così concepito, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 609. Se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, ma per la stessa via, l'assicuratore è liberato dai rischi appena oltrepassato il luogo stesso.

L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un porto ove potesse fare scalo.

Alla prima parte di questo articolo la Commissione propone questo emendamento:

Art. 609. L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce

la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La proposta della Commissione non posso comprendere da qual ragione e da qual principio possa essere motivata.

È un fatto che l'assicurato viaggia sotto la garanzia dell'assicurazione fino al luogo che è stabilito dal contratto.

Dunque fino a quel luogo egli può essere sicuro di andare immune dalle conseguenze dei rischi che possono colpire la sua nave; ma giunto a quel luogo, egli non può più continuare il suo viaggio, e non potrà andare in un altro scalo senza perdere il premio dell'assicurazione? È questo che vi dice la Commissione, ed è di questo che io non so darvi ragione.

Ditemi che da quel punto cessa l'assicurazione e sta; ma fino a quel punto ha il suo valore, ha la sua efficacia, perchè risponde al contratto; perchè la nave ha percorso la stessa via; perchè in una parola nulla è stato mutato di quella condizione sostanziale che fissava appunto il contratto.

Ecco quindi perchè mi pareva che la formola proposta dal Ministero fosse più chiara e più logica.

Se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, ma per la stessa via, l'assicuratore è liberato dai rischi appena oltrepassato il luogo stesso, perchè fintanto che percorre la via lo scorta l'assicurazione colla sua legittima salvaguardia; non so poi perchè debba essere punito colla perdita del premio di assicurazione se crede di poter continuare il viaggio e andare in altro luogo.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Le disposizioni contenute nell'art. 609, proposte dal Ministero, portavano alla conseguenza che se la nave arrivata al luogo di destino, fino al quale era stata assicurata, avesse proseguito per un corso successivo, l'assicuratore, per questo corso successivo, sarebbe stato liberato. Invece il progetto della Commissione contempla anche il

caso che la nave assicurata per un luogo determinato passi codesto luogo senza fermarsi, e ritenendo che in tal fatto vi sia una completa variazione di viaggio stabilisce che l'assicurazione non debba essere valida.

Procurerò schiarire il concetto con un esempio: Si spedisce una nave da Livorno per Genova e si assicura. La nave arriva a Genova, e dopo Genova prosegue il viaggio per Marsiglia. L'assicuratore ha il rischio limitato fino a Genova e rimane libero da ogni rischio, secondo l'articolo del Ministero, pel viaggio ulteriore. Invece la nave parte da Livorno e, senza occuparsi di Genova, prosegue diretta per Marsiglia. Il rischio dell'assicuratore durerà fino a che la nave giungerà all'altezza del porto di Genova? Cesserà assolutamente, perchè v'è stata una variazione di viaggio, perchè la nave è stata portata da una linea ad un'altra diversa, in un mare forse più pericoloso, o almeno esposta a maggiori eventualità di pericoli della navigazione: quindi è una variazione di viaggio, e l'assicuratore è liberato.

Ecco perchè la Commissione ha creduto opportuno di dire: « se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via ».

Nell'ultimo esempio ora detto si tratta della linea di Livorno a Marsiglia, non più di quella da Livorno a Genova, per la quale era fatta l'assicurazione; e siccome cotesti sono due viaggi diversi, quindi non è più lo stesso soggetto di contratto, nè la stessa assicurazione.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'assicurazione è fatta in ragione dei rischi che può correre la nave per una determinata via; tutta la questione sta adunque nella strada che percorre la nave. Ora, quando si è certi che questa nave, che prima era avviata a Genova e poi procede oltre a Marsiglia, è passata per la stessa via che era indicata nel suo contratto di assicurazione, non c'è ragione perchè questo contratto non rimanga vivo e sano...

Senatore ASTENGO, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... almeno per quella parte della strada che ha fatto sotto l'egida di questa assicurazione.

Nè mi si dica: ma qui l'assicurazione è fatta in ragione del viaggio. Perchè?

Forse che l'arrivare ad un porto piuttosto che ad un altro può giovare o nuocere, se è eguale la via percorsa? No, sono i pericoli della strada, sono i pericoli del mare percorso che determinano il maggiore o minor rischio. Quindi mi pare che la formola presentata dal Governo fosse più giusta e più logica, inquanto che, lo ripeto, faceva godere all'assicurato tutta l'assicurazione per tutto quel tratto che percorreva.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Prima di tutto osserverò al signor Ministro che il contratto di assicurazione, e specialmente quello di assicurazione marittima, deve essere strettamente interpretato, e le dichiarazioni in esso contenute devono essere intese ed applicate rigorosamente, anche per quanto riguarda il viaggio per il quale è fatta l'assicurazione.

L'art. 609 del progetto emendato dalla Commissione riguarda il caso, non di un bastimento il quale, mentre ha preso le sue spedizioni per un viaggio determinato, debba prolungarlo per causa di una accidentalità sopraggiunta durante il viaggio, ma il caso in cui il capitano, invece di prendere le sue spedizioni per il viaggio assicurato, le prende per un viaggio più lungo, e quindi per un viaggio diverso.

Questo cambiamento poteva impedire l'assicurazione, se fosse stato dichiarato all'assicuratore al tempo del contratto.

Tra gli interessi che può avere l'assicuratore vi è quello certamente di far vegliare ai suoi interessi nel luogo dell'approdo del bastimento, nel luogo ove esso compie il suo viaggio, quando durante il viaggio avvengono dei sinistri.

Ora l'assicuratore, il quale ha dei corrispondenti, e dei corrispondenti di sua piena fiducia in un dato luogo, può non averli egualmente in un luogo diverso più lontano, sebbene sulla stessa via.

Quindi l'assicuratore che prestava il suo consenso al contratto, quando riteneva che il bastimento si spediva in un dato luogo, avrebbe potuto non prestarlo se avesse saputo che il

bastimento sarebbe stato spedito in un luogo più lontano, e così in un luogo diverso.

L'assicuratore ha calcolato che il bastimento avrebbe fatto un viaggio più breve ed avrebbe dovuto terminare il suo viaggio in un luogo ove ha i suoi corrispondenti, i suoi rappresentanti.

Se l'assicurato, invece di spedire la nave al luogo per il quale si è fatta l'assicurazione, la spedisce in un luogo più lontano, cambia il viaggio volontariamente, e questo cambiamento di viaggio dà il diritto all'assicurante di tenersi sciolto dal contratto e ritirare il suo consenso.

Quindi, avvenendo un tale caso, l'assicurato non può pretendere che l'assicuratore risponda dei sinistri avvenuti finchè la nave non abbia oltrepassato il punto al quale si arrestava il viaggio dichiarato nel contratto di assicurazione.

Se potesse pretenderlo, renderebbe peggiore la condizione dell'assicuratore, il quale si troverebbe costretto a far vegliare ai suoi interessi in un luogo più lontano, ove potrebbe non avere corrispondenti di sua fiducia.

Affinchè non avvenga questa mutazione dannosa all'assicuratore, bisogna adottare l'art. 609 come fu emendato dalla Commissione in conformità dell'art. 478 del Codice ora vigente.

Senatore PESCIOTTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescetto ha la parola.

Senatore PESCIOTTO. Io appoggio la proposta della Commissione per considerazioni tecniche.

La tassa d'assicurazione non è solo stabilita secondo la lunghezza del viaggio che il bastimento intraprende, ma anco ed essenzialmente secondo i mari, gli stretti che attraverserà; e così, ad esempio: se un bastimento parte dai nostri porti, per andare a caricare delle gragnaglie in Odessa, trova più facilità e paga minor premio di assicurazione che non quando volesse attraversare il Mar Nero, lo stretto di Linburn e recarsi a Toganrok nel Mare d'Azof, maggior percorso questo, oltre Odessa, che espone i legni che lo fanno a naufragi molto più frequenti di quello che in altre navigazioni.

E di questi maggiori pericoli di navigazione gli assicuratori giustamente tengono gran conto.

E pertanto quando un bastimento viene assicurato per un dato viaggio, deve solo aver diritto all'assicurazione fintantochè percorre la

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1880

rotta regolare di quello, e non può avervi diritto se cambia completamente quel viaggio, col prolungarlo oltre il porto d'approdo stabilito, percorrendo mari maggiormente fortunosi.

Per ciò mi pare che la proposta della Commissione corrisponda a quanto sempre fu praticato in simili casi.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io mi arrenderei alle osservazioni esposte dall'onorevole Senatore Astengo quando tutta la questione si risolvesse nel determinare il modo col quale abbiano ad accertarsi i rischi.

Qui non consideriamo ancora la questione intorno al modo di accertamento di questi rischi: essa è semplicissima. Una nave deve andare a Genova, e (accetto l'esempio dell'onorevole Relatore) sicura contro i rischi del viaggio fino a Genova. Questa nave va veramente a Genova.

Senatore ASTENGO. No, no.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi permetta, questa è l'ipotesi che ho fatto io; la nave va veramente a Genova, ma per circostanze imprevedute questa nave che doveva lasciare il suo carico a Genova riceve avviso in mare di andare, poniamo, diretta a Marsiglia. Questa nave ha percorso adunque tutta la strada lungo la quale essa si era, mediante il suo premio di assicurazione, assicurata da ogni rischio, ma va a deporre il suo carico in altra parte.

Per questo solo fatto di essere andata a deporre il suo carico a Marsiglia, secondo l'articolo della Commissione, la nave perderebbe il diritto di essere assicurata contro i rischi che sarebbero avvenuti nel tratto di strada da Livorno a Genova...

Senatore CORSI T. *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ora questo appunto mi pare che non sia giusto e discordi dal concetto della legge.

Si garantisce la nave lungo il viaggio non in ragione del porto al quale la medesima deve arrivare.

Senatore ASTENGO. Si dice: « spedisce. »

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Spedisce; ma permetta... non è forse possibile che nell'ultimo momento che l'assicurato deve spe-

dire, avendo saputo che la sua merce è in abbondanza su quel tal mercato cui l'aveva destinata, si risolva a mandarla ad un altro, dove probabilmente la sua merce è più ricercata, per cui può avvenire che la spedizione di una merce possa essere di un tratto cambiata?

Senatore ASTENGO. La spedizione riguarda il bastimento.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. In questo caso non è giusto certamente il dire che l'assicurato, solo perchè cambia il luogo dove la merce viene ad essere scaricata, perde il diritto alla sua assicurazione.

Io quindi vorrei che si chiarisse questo concetto, e perciò pregherei la Commissione di voler rinviare quest'articolo alla seduta di domani, perchè così avremo il tempo di pensare un po' se non sia il caso di trovare una nuova formula, o forse anche di aggiungere qualche altra disposizione che la renda più chiara ed esplicita.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Io accetto il rinvio a domani proposto dall'onorevole signor Ministro.

Mi permetto però fin d'ora di sottoporre al signor Ministro alcune osservazioni, perchè possano servire di guida anche nel preparare questa nuova formula ch'egli si propone di sottoporre nella tornata di domani alla Commissione.

Quando vi è cambiamento di via, in qualunque aspetto, vi è sempre una variazione di contratto e una variazione sostanzialissima.

Vado a spiegarla:

Il cambiamento di via può accadere in due modi.

Prendo l'esempio che ho fatto poco fa.

La nave parte da Livorno, va a Genova ed è assicurata per Genova.

Quando è a Genova prosegue per Marsiglia.

La nave doveva andare a Genova ed era assicurata fino a Genova, ed invece da Livorno va direttamente a Marsiglia.

In ambedue i casi vi è una variazione di contratto.

La variazione nasce principalmente da questo:

È verissimo che nel primo caso la nave ha compiuto quel viaggio per il quale era stata assicurata, è andata da Livorno a Genova, e

quindi, in astratto, se da Livorno a Genova si sono verificati dei sinistri, l'assicuratore sarebbe obbligato a pagarli; se la nave dopo aver sofferto un sinistro tra Genova e Livorno, prosegue, e quel carico o quelle merci assicurate le va a scaricare a Marsiglia, quale ne è la conseguenza?

La conseguenza è, che il regolamento d'avaria non si fa più a Genova, come dovè ritenere l'assicuratore, ma a Marsiglia.

Ora, l'assicuratore ha tutto il diritto di dire all'assicurato: mi avete detto che andavate a Genova, voi avete proseguito, io intendo di essere sciolto dal contratto, perchè il contratto è diverso. E quanta sia la diversità di questo fatto, che appare semplicissimo, il signor Ministro potrà scorgerlo quando si faccia l'esempio d'un viaggio un po' più lontano.

Una nave da Livorno si è assicurata fino a Gibilterra.

Quando è giunta con avarie a Gibilterra, prosegue fino a Buenos-Ayres, o per qualunque altro porto della America Meridionale.

Il regolamento d'avarie che l'assicuratore di Livorno credeva si dovesse fare a Gibilterra, si va a fare invece a Buenos-Ayres, o a quel qualunque altro porto in cui la nave è arrivata, e là si fa la constatazione del luogo ove le avarie si sono verificate; quindi sono spostate completamente le condizioni del contratto, e per questo, secondo i principî generali in materia di diritto marittimo, si ritiene che quando vi è una variazione di viaggio il contratto sia esso pure variato.

Del resto questa non è una proposta nuova, ma è l'applicazione del principio che ogni alterazione che si faccia alle condizioni primitive dell'assicurazione marittima costituisce un contratto diverso, e scioglie le parti dagli impegni assunti.

Ho voluto fare queste osservazioni perchè servano di guida alla proposta che vorrà fare domani il signor Ministro alla Commissione.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Avevo chiesto la parola appunto per raccomandare al signor Ministro una idea circa la proposta che deve fare domani.

L'articolo ministeriale 609 colla sua formola dice, che l'assicuratore è liberato dai rischi ap-

pena oltrepassato il luogo stesso dove doveva arrivare la spedizione.

Quest'articolo provvede al solo caso di andata, ma non provvede per l'andata e ritorno, perchè la logica interpretazione di quest'articolo sarebbe che quando la nave nell'andata avesse oltrepassato il luogo a cui doveva giungere, nel ritorno avrebbe perduto interamente il beneficio dell'assicurazione, il che andrebbe contro le idee che ha spiegato l'onor. signor Ministro.

Io non faccio nessuna proposta, sottopongo semplicemente questa mia considerazione al suo esame.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, questo articolo è rinviato alla Commissione.

La Commissione propone un nuovo articolo, dopo l'articolo 615, del seguente tenore:

« Art. 615 bis. L'obbligazione dell'assicuratore è limitata alla somma assicurata.

« Se le cose assicurate soffrono durante il tempo dell'assicurazione più infortuni successivi, l'assicurato deve sempre imputare, anche in caso di abbandono, ciò che gli fosse stato pagato, o gli fosse dovuto per gl'infortuni precedenti ».

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 616 che, secondo il testo ministeriale, suona così:

Art. 616. Se non è stabilito dal contratto un termine più lungo, l'assicuratore deve pagare la somma assicurata dopo 40 giorni dalla domanda del rimborso delle avarie, o dell'abbandono, se il sinistro è avvenuto nei mari e sulle coste d'Europa, o su quelle d'Asia e d'Africa, nel Mediterraneo, nel Mar Nero, o nel Canale di Suez, e negli altri casi dopo tre mesi.

Se è stata fatta opposizione, ciascuno degli oppositori, ed anche l'assicurato può dimandare che la somma sia depositata.

La Commissione all'art. 616 propone il seguente emendamento:

Art. 616. L'assicuratore deve pagare le somme dovute nei termini seguenti:

In caso di semplice avaria, nel termine di trenta giorni da quello in cui gli è notificata la relativa liquidazione.

In caso di abbandono nel termine di due mesi dal fatto abbandono.

L'assicurato però deve entro questi termini giustificare il sinistro che dà luogo all'azione di avaria, o all'abbandono.

Il resto *identico*.

Pongo ai voti l'art. 616 della Commissione, chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 618 del progetto ministeriale.

Art. 618. L'abbandono delle cose assicurate può esser fatto nei casi:

1. Di naufragio;
2. D'investimento con rottura;
3. D'inabilità alla navigazione;
4. Di perdita o deterioramento delle cose assicurate;
5. Di preda;
6. Di arresto per ordine di potenza estera;
7. Di arresto per ordine del Governo dopo cominciato il viaggio.

L'abbandono non può farsi se la perdita o il deterioramento non ascenda almeno ai tre quarti del valore della cosa, o se la spesa necessaria per rialzare la nave, per ripararla, o metterla in stato di riprendere la navigazione non ascenda almeno ai tre quarti del valore di essa.

Tutti gli altri danni si reputano avarie, e si regolano tra gli assicuratori e gli assicurati in ragione del loro interesse.

Nel progetto della Commissione si mantiene il testo ministeriale fino al n. 1 inclusivo.

I numeri successivi vengono modificati così:

2. Di preda;
3. Di arresto per ordine di potenza estera;
4. Di arresto per ordine del Governo dopo cominciato il viaggio;
5. D'inabilità alla navigazione se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie per rialzarla, ripararla e metterla in stato di riprendere la navigazione ascendono ai tre quarti almeno del suo valore assicurato.
6. Di perdita o deterioramento delle mercanzie assicurate ascendente almeno ai tre quarti del loro valore.

In ogni altro caso l'assicurato non può dimandare che il risarcimento delle avarie sofferte.

Chi approva quest'articolo colle modificazioni della Commissione voglia sorgere.

(Approvato).

Leggo l'art. 619 del testo ministeriale:

Art. 619. L'assicurato può fare l'abbandono anche senza provare la perdita della nave, se, nei viaggi di lungo corso, sia passato un anno, e negli altri viaggi, sieno passati sei mesi dal giorno della partenza di essa, e da quello al quale si riferiscono le ultime notizie.

Nel caso di assicurazione a tempo limitato, trascorsi i termini suddetti, la perdita della nave si presume accaduta entro il tempo dell'assicurazione.

Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel termine della prima assicurazione.

A quest'ultimo capoverso la Commissione fa la seguente modificazione:

« Se vi sono più assicurazioni successive, la perdita si presume accaduta nel giorno posteriore a quello al quale si riferiscono le ultime notizie ».

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'art. 619 così modificato dalla Commissione.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'art. 620 del progetto ministeriale:

Art. 620. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, se nel termine di tre mesi dalla innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della destinazione.

A modificazione di questo articolo la Commissione sostituisce il seguente:

Art. 620. Se la nave è stata dichiarata inabile a navigare, si può fare l'abbandono delle cose assicurate in essa caricate, qualora nel termine di tre mesi dalla dichiarazione d'innavigabilità non siasi potuto trovare un'altra nave per ricaricarle e portarle al luogo della destinazione.

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo come è modificato dalla Commissione.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 621.

Questo articolo, secondo la Commissione, è da porsi dopo il 624.

L'art. 624 del testo ministeriale è così concepito:

Art. 624. L'assicurato modificando gli avvisi che ha ricevuti, può fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine stabilito dal contratto o dalla legge, ovvero può riservarsi di farlo nei termini legali.

L'assicurato nel fare l'abbandono deve dichiarare le assicurazioni fatte od ordinate e i prestiti a cambio marittimo ricevuti. In mancanza il termine al pagamento non decorre che dal giorno in cui questa dichiarazione viene notificata, ma il termine per promuovere l'azione di abbandono non è perciò prorogato.

In caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell'assicurazione cessano per l'assicurato, il quale è però tenuto a pagare le somme prese a cambio marittimo, nonostante la perdita della nave.

La Commissione propone che il primo capoverso incominci colle parole:

« Nel fare l'abbandono egli deve ecc. ecc. »
il resto identico.

Ed all'ultimo capoverso propone che sia sostituito quest'altro:

« In caso di dichiarazione fraudolenta, gli effetti dell'assicurazione cessano per l'assicurato ».

Chi intende di approvare quest'articolo 624 colle modificazioni introdotte dalla Commissione è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'art. 621 della Commissione è identico al progetto ministeriale, e dovrebbe diventare l'art. 625.

La Commissione poi propone che l'art. 626 venga posto dopo il 620 e quindi divenga il 621.

Quest'art. 626 nel testo ministeriale è così concepito:

Art. 626. Nel caso preveduto dall'art. 502, l'assicuratore continua a correre i rischi delle cose caricate in altra nave.

Egli è obbligato inoltre per le avarie, per le spese di scaricamento e ricaricamento, di deposito e di custodia nei magazzini, per la eccedenza del nolo, e per tutte le altre spese fatte per salvare le cose caricate, sino alla concorrenza della somma assicurata.

La Commissione lo riforma come segue:

Art. 626. Nel caso preveduto dall'articolo precedente, e dall'articolo 502, se le cose sono caricate sopra un'altra nave, l'assicuratore è obbligato a pagare i danni da esse sofferti, le spese di scaricamento e caricamento, deposito e custodia nei magazzini, la eccedenza del nolo, e tutte le altre spese fatte per salvare le cose stesse, fino a concorrenza della somma assicurata, e se questa non è esaurita, l'assicuratore continua per il soprappiù a correre i rischi delle cose stesse.

Chi approva questo articolo così modificato sorga.

(Approvato).

Leggo l'art. 671 del testo ministeriale:—

Art. 671. Ogni creditore per causa di commercio può chiedere, mediante citazione, che si dichiari il fallimento del commerciante suo debitore, dimostrando che egli è in istato di cessazione dei suoi pagamenti.

Non è ammesso a fare tal domanda un creditore che sia discendente, ascendente o coniuge del debitore.

La prima parte di quest'articolo viene così modificata dalla Commissione:

« Ogni creditore per causa di commercio può chiedere al Tribunale competente la dichiarazione del fallimento del commerciante suo debitore dimostrandone la cessazione dei pagamenti ».

Il secondo comma resta identico a quello del Ministero.

Pongo ai voti l'articolo così modificato dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Il signor Ministro fa giustamente osservare che l'art. 856 non sarebbe in perfetta armonia coll'art. 53 del Codice.

L'art. 53 dice:

« Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono, per ragione di esso, soggetti alla legge commerciale, fuor

chè alle disposizioni, che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie alla legge ».

L'art. 856 invece disporrebbe:

« Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni che ne derivano contro di questa appartengono alla giurisdizione commerciale; le azioni contro l'altra parte spettano alla giurisdizione civile ».

Per porre in armonia questi due articoli il signor Ministro Guardasigilli propone il seguente emendamento:

« Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni, che ne derivano verso tutti i contraenti, appartengono alla giurisdizione commerciale ».

La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. In luogo dell'art. 856 del progetto ministeriale, il signor Ministro Guardasigilli proporrebbe questo che leggo, e che viene accettato dalla Commissione:

Art. 856.

« Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, le azioni che ne derivano verso tutti i contraenti, appartengono alla giurisdizione commerciale ».

Se nessuno fa opposizione, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'art. 856 così emendato voglia sorgere.

(Approvato).

La seduta è sospesa per 15 minuti acciocchè la Commissione possa ritirarsi negli Uffici per mettersi d'accordo col signor Ministro di Grazia e Giustizia in riguardo agli articoli rimasti in sospeso.

(La seduta è sospesa).

Ripresa della discussione.

Si ripiglia la seduta alle ore 5 1/2.

PRESIDENTE. Domando al signor Relatore della Commissione se si è messo d'accordo col signor Ministro Guardasigilli?

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione si si è trovata d'accordo col signor Ministro nel mantenere la propria redazione al primo capoverso dell'art. 609, che resterebbe perciò così concepito:

Art. 609.

« L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano di quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via ».

La Commissione poi, sopra le osservazioni del signor Ministro accetterebbe questi due emendamenti.

Per l'art. 235 vi sarebbe il seguente emendamento, che propone il signor Ministro...

PRESIDENTE. L'articolo 235 non è tra i riformati.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Non è tra i riformati. L'art. 235 attualmente suona così: « L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili, e non hanno altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari ». Il signor Ministro propone che si eliminino le parole: « che non hanno altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari ».

E la Commissione accetta questa soppressione.

Il signor Ministro propone poi un art. 235bis, che sarebbe così concepito: « Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, o la pubblicità degli atti costitutivi e dei bilanci delle Società anonime, e relative penalità ».

« Dai detti bilanci dovrà risultare l'impiego e il deposito prescritto dall'art. 143 ».

Anche quest'articolo aggiunto è accettato dalla Commissione. Finalmente il signor Ministro propone, e la Commissione accetta, che all'art. 3, n. 19, ove è detto: « Le assicurazioni terrestri a premio contro i danni e sulla vita », si dica: « Le assicurazioni terrestri mutue o a premio contro i danni e sulla vita ».

PRESIDENTE. Il primo emendamento, ora proposto dalla Commissione d'accordo col signor Ministro, consiste in ciò che, al n. 19 dell'articolo 3 del Codice, invece di dire come nel progetto ministeriale: « Le assicurazioni terrestri a premio contro i danni e sulla vita » si dica: « Le assicurazioni terrestri mutue o a premio contro i danni e sulla vita ».

Chi intende approvare questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'articolo 235 del progetto ministeriale suona così: « L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili, e non hanno altra obbligazione che quelle dalla legge imposte ai mandatari ».

Il Ministro e la Commissione d'accordo propongono la soppressione dell'ultimo inciso: « non hanno altra obbligazione che quelle dalla legge imposte ai mandatari ».

Pongo dunque ai voti l'articolo, ridotto a questa sola disposizione:

« L'associazione è amministrata da associati che ne sono mandatari temporanei e revocabili ».

Chi intende di approvare l'articolo 235 così ridotto, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Poi il signor Ministro e la Commissione propongono un articolo 235 *bis* così concepito:

« Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori e la pubblicità degli atti costitutivi e dei bilanci delle società anonime e le relative penalità.

« Dai detti bilanci dovrà risultare l'impiego e il deposito prescritto dall'articolo 143 ».

Pongo ai voti questo articolo 235 *bis*.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 609.

Do lettura dell'articolo 609 della Commissione, accettato dal signor Ministro:

« Art. 609.

« L'assicuratore è liberato dai rischi e guadagna il premio, se l'assicurato spedisce la nave in un luogo più lontano da quello indicato dal contratto, quantunque per la stessa via ».

Il capoverso rimane identico al testo ministeriale, cioè:

« L'assicurazione ha pieno effetto se il viaggio è abbreviato, qualora la nave approdi in un porto ove potesse fare scalo ».

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io vorrei pregare la Commissione di tener dietro ad alcune osservazioni che si riferiscono piuttosto ad errori ed omissioni che avvennero nella stampa del progetto, perchè di accordo si colmino le lacune e si correggano.

Per esempio, nell'art. 361, n. 2, si parla « della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio concessa alla donna maritata od al minore che *ha dato il mandato* ».

Converrebbe aggiungere che « ha dato o ricevuto il mandato »; perchè si può esercitare il commercio o dando il mandato ad altri, o ricevendolo.

Ora, quando avvenga che la donna maritata non abbia più l'autorizzazione all'esercizio del commercio, perde questa facoltà tanto attivamente che passivamente, tanto dando, quanto ricevendo il mandato.

Quindi mancano le parole « o ricevuto » che bisogna aggiungere.

All'art. 392 si dice: « Il mittente ha diritto di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse ad un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura, o di disporre altrimenti ».

Ma noi sappiamo che il mittente può essersi assolutamente spogliato di questa sua qualità colla girata della lettera di vettura; dunque bisogna accordare la facoltà medesima anche a chi è portatore della lettera. Quindi bisognerebbe, secondo me, aggiungere queste parole e dire: « *Il mittente* OD IL POSSESSORE della lettera di vettura ha diritto, ecc., ecc. »

Giacchè la Commissione fa segni di adesione a queste mie proposte, la prego di tenerne conto.

Passerò innanzi.

L'art. 410 dice: « Le stipulazioni che escludano o limitino, nei trasporti per ferrovie, le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli (e qui accenna agli articoli) sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari ».

Si vieta cioè, con questo articolo alle società ferroviarie la facoltà di poter derogare a certe condizioni che nell'interesse dell'ordine pubblico sono stabilite e determinate dalla legge.

Ora, nell'accennare a questi articoli si è com-

messo uno sbaglio, si è accennato, per esempio, all'art. 391 e si è ommesso l'art. 393.

L'art. 391 si è citato interamente, mentre bisogna riferirsi solamente alla prima parte di esso che è quella nella quale s'indica l'ordine con cui il vettore deve eseguire la spedizione delle cose da trasportarsi.

L'art. 393 si è ommesso di citare, mentre dovrebbe essere completamente citato perchè riguarda il termine della riconsegna. Esso dispone che: « Il termine della riconsegna delle cose trasportate, se non è stabilito da convenzioni delle parti o dai regolamenti, si determina secondo l'uso commerciale ».

Quindi io proporrei che dall'art. 410 si dicesse: « Le stipulazioni stabilite negli art. 389 a 391, 1^a parte, 393, 396, ecc. »

All'art. 454, n. 5, parlando delle fedi di deposito ed indicando il modo col quale debba essere redatto si dice ch'essa deve indicare la persona, il luogo del deposito, la natura, la qualità delle cose depositate, le *spese di porto* e di conservazione delle cose stesse.

Forse si voleva dire le spese di *deposito* e di conservazione delle cose stesse, giacchè le spese di porto non potevano esservi contemplate.

CORSI T., *Relatore*. La Commissione aderisce a questo cambiamento di parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. All'articolo 462, al n. 3 ed ultimo, si dice che non si ammette opposizione, sequestro od altro vincolo sulle merci o derrate depositate nei pubblici magazzini, ad eccezione dei casi di cui ai n. 1, 2; e al n. 3 si dice di fallimento o di cambiamento di stato, per cui il deponente abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni.

Ma il deponente solo, o non piuttosto il possessore della fede di deposito e della nota di pegno?

Quindi credo che bisognerebbe dire invece di *deponente*, « il possessore della fede di deposito o della nota di pegno ».

(Segni di adesione da parte della Commissione).

Mi riservo ancora di esaminare se le disposizioni state adottate dal Senato, specialmente per ciò che riguarda l'obbligo che hanno le società anonime e in accomandita per azioni di ottenere dal Tribunale il decreto di registra-

zione, non ci imponga forse di fare qualche emendamento in altri articoli successivi.

Mi riservo quindi di presentare queste lievi modificazioni, sempre con accordo della Commissione, e giacchè le ho scritte, le passo alla Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione accetta gli emendamenti proposti dal signor Ministro?

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. È proposto che all'articolo 361, n. 2, dove dice: « o al minore che ha dato il mandato » si dica: « che ha dato o ricevuto il mandato ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Nell'articolo 392, che comincia colle parole: « il mittente ha diritto, ecc. » è proposto che dicasi: « il mittente, o il possessore della lettera di vettura, ha dritto, ecc. »

Chi approva questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

All'articolo 410, dove dice: « Le stipulazioni, che escludano o limitino nei trasporti per ferrovie le obbligazioni e le responsabilità stabilite negli articoli 389 a 391, 396, ecc. » è proposto che dicasi: « stabilite negli articoli 389 a 391 prima parte, 393, 396 a 399 » con quel che segue nell'articolo.

Chi intende di approvare questo emendamento è pregato di sorgere.

(Approvato).

Al N. 5 dell'art. 454, che dice:

« Le spese di porto e di conservazione delle cose stesse » è proposto che dicasi: « Le spese di deposito e di conservazione delle cose stesse ».

Chi intende approvare questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato).

Nell'art. 462 al N. 3 che dice: « di fallimento, o di cambiamento di stato per cui il deponente abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni » è proposto che si dica: « di fallimento o di cambiamento di stato per cui il possessore della fede di deposito o della nota di pegno abbia perduto l'amministrazione dei suoi beni ».

Chi intende di approvare questo emendamento voglia sorgere.

(Approvato).

Ora, rimarrebbe a porre ai voti il progetto di legge; ma siccome la Commissione ha accennato la intenzione di fare alcune dichiarazioni, così la invito a farle a questo punto.

Il signor Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Il signor Ministro avrà rilevato dalla lettura della Relazione che la Commissione, dopo aver compiuto il suo mandato, ha fatto delle speciali raccomandazioni ai signori Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio, perchè nell'interesse del commercio in generale procurino di annodare delle trattative per ottenere un Codice commerciale uniforme con altre Nazioni, o almeno delle uniformità in alcune delle materie che nel Codice stesso sono comprese.

La Commissione sarebbe lietissima se potesse conoscere che i signori Ministri intendono di accettare questa raccomandazione, e che si propongono di attuarla come ne è stato mostrato il desiderio.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Governo non può a meno che associarsi al voto della Commissione. Non è da oggi soltanto che il Governo italiano ha cercato di cooperare per quanto gli era possibile a far sì che le regole e le norme relative ai rapporti commerciali prendessero l'estensione che è nella loro natura, e venissero a stringere sempre più anch'esse i popoli nella comunanza della società.

Il Governo italiano anzi deve constatare come in questo cammino siasi proceduto con una certa celerità di mosse, perchè, non solo degli scambi d'idee furono fatti in diversi paesi, ma scambi di progetti che tendono ad essere convertiti ben presto in fatto fra le diverse nazioni.

Accenno soprattutto a quello che si riferisce ai trasporti ferroviari.

L'idea di avere una legislazione sul tema dei trasporti ferroviari internazionali è sorta nella Svizzera tre anni fa, e fu concretata in vari progetti che furono studiati dai Governi interessati e oggi si sta per concludere una

convenzione alla quale appunto fanno adesione tutti gli Stati dell'Europa.

Giorni or sono, l'Italia ancora ha dovuto far sentire su questo riguardo la sua opinione in ordine ad alcuni punti controversi, e poté così stringersi un accordo con tutti sopra una legge nella quale è soddisfatto interamente il desiderio della Commissione.

Un Congresso internazionale a Parigi accennava all'idea di una legge internazionale in materia di fallimento.

Questo tema io l'ho fatto studiare da una Commissione speciale, e credo che fra breve tempo un Congresso giuridico si occuperà anche in Italia di questo tema, ed io mi riservo, appena i lavori di questo Congresso giuridico italiano siano compiuti, di far quelle pratiche, onde il progetto si traduca in atti.

Altre mozioni furono fatte quando io dovetti rappresentare il Governo italiano nel Congresso di Berna, ove appunto trattavasi della legge internazionale dei trasporti.

Ivi fu accolta una mia mozione, perchè si facesse lo studio della legge relativa alle cambiali.

Ci trovammo allora di fronte a due principî, a quello adottato dalla legislazione tedesca e a quello che informa invece la legislazione francese.

In una delle ultime conferenze se ne fece parola, e si convenne che si dovessero precisamente avviare quegli studî onde trovare il modo di poter anche in questa parte inaugurare un sistema di legislazione, che, se non sposasse proprio norme uniformi, almeno tendesse ad avviare la legislazione ad un accordo anche su questa materia.

Il Governo italiano, non v'è alcun dubbio, fa in guisa che questi studî si avviino ad un buon punto, e si possano tradurre in pratica; e da parte sua coopererà a che questo voto di tutti possa essere soddisfatto.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione è lietissima di sentire che il signor Ministro è completamente nell'ordine d'idee da essa espresse, e che anzi ha cercato di attuare in alcuna parte i concetti che sono stati manifestati, e propugnando la uniformità in alcune

delle leggi che essa ha mostrato desiderio di vedere unificate con altri Stati.

Laonde, nel ringraziarlo di ciò, si augura che il suo voto ricever possa almeno parzialmente una pronta attuazione. In questa speranza, non rimane oggi ad essa altro compito, che quello di raccomandare all'approvazione del Senato il progetto di legge sul Codice di commercio, il quale, come ha avuto essa l'onore di esprimere nella Relazione, contiene sostanziali miglioramenti sopra la legislazione che ci regola presentemente, e sopra molte delle legislazioni congeneri che regolano i vari Stati di Europa. Ed ha viva fiducia che da questi miglioramenti possa nascere il duplice vantaggio di richiamare l'attenzione dei commercianti sopra una quantità d'interessanti istituti, che fino ad ora non erano regolati da leggi, e forse per ciò non generalmente adottati dai nostri negozianti; e di offrire il mezzo di regolare i rapporti che dal commercio sorgono giornalmente, e che dobbiamo augurarci che siano più spessi e frequenti nello svolgimento maggiore che il commercio generale dovrà ricevere in Italia, in ispecie poi se le nostre condizioni finanziarie potranno giungere a tale, da alleggerire il commercio di un numero infinito di tasse, che frappongono un ostacolo innegabile al suo maggiore sviluppo, e se riusciremo a trovarci in istato da ottenere nei rapporti internazionali l'adozione delle maggiori larghezze nel libero scambio, oggi seriamente minacciato in questa parte della legislazione e dello intiero commercio, anche dalle tendenze degli Stati esteri.

Giunta la Commissione a questo punto, ripeto, altro non le resta a fare, che raccomandare l'adozione di questo Codice alla saviezza del Senato, lusingandosi che possa portare quei vantaggi ai quali hanno mirato tutte le persone che con tanto zelo hanno contribuito alla sua compilazione.

(Voci. Bene, bravo).

PESCETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCETTO. Gli articoli 618 e 620 di questa legge parlano dell'abbandono che si può fare della nave, e della dichiarazione della inabilità a navigare.

Ora questa dichiarazione di inabilità a navigare e di abbandono della nave sono per certo una non ultima delle cause del decadimento

pur troppo assai notevole della già tanto florida e ricca nostra marina mercantile, pei troppo numerosi casi avveratisi di abbandono e di dichiarazione d'inabilità a navigare, ritenuti poco o nulla giustificati, in nessun modo controllati, e che hanno portato dei seri sconcerti sia alle società d'assicurazioni, sia agli armatori.

Mi permettano i miei onorevoli Colleghi che io esponga loro per sommi capi un caso della fattispecie successo non è molto, il quale fu di gravissimo danno alle società assicuratrici ed all'armatore medesimo. Un *clipper* di mille e duecento tonnellate circa, caricava del riso nel porto di Rangoon. Pochi giorni dopo che la nave abbandonò quel porto, l'equipaggio di essa rientrava in una lancia del legno medesimo, dichiarando di aver abbandonato il bastimento perchè incagliato nella barra madreporica, che sta a non molte miglia da Rangoon.

Senz'altro incumbente, senza alcun accertamento di siffatta dichiarazione il Console nostro credette di porre all'incanto quel bastimento, ed esso fu venduto per la meschina somma di poche migliaia di lire, mentre, tre o quattro anni prima, era costato 200 mila franchi il solo scafo; e mentre era carico di riso il valore del quale non potrei ora precisare, ma per certo pur esso ragguardevole.

Non passarono che brevi giorni dalla vendita all'asta che il bastimento medesimo pur esso rientrava nel porto di Rangoon con meno del quinto del carico avariato e subitavi una pronta e facile riparazione, con una spesa di due a tre decine di mila lire, riprese il mare per la sua prima destinazione.

E con questo fatto il deliberatario della vendita del *clipper* che similmente in quello stesso porto aveva acquistati già parecchi altri bastimenti, pur similmente incagliati in que' fragenti madreporici, e similmente abbandonati e venduti all'asta, si costituiva in brevissimo tempo una bella fortuna.

Io quindi non posso fare a meno di raccomandare ai signori Ministri di veder modo di dare delle istruzioni precise e cautelative nella dichiarazione d'inabilità a navigare, sull'abbandono che si fa dei nostri bastimenti.

Non mi nascondo essere tema difficilissimo: reputo quasi impossibile andare a raggiungere la frode e la mala fede in regioni lontane. Ma

ho gran fiducia nel senno e nella conosciuta abilità dei signori Ministri, ai quali mi rivolgo, nella certezza che riusciranno a provvedere al riparo di tanto danno, non foss'altro emanando delle istruzioni precise ai nostri Consoli all'estero (tanto più quando non sono di nazionalità italiana) affinchè solo sotto certe modalità, e previe tutte le possibili indagini, ed i maggiori intelligenti accertamenti, possano dichiarare completo l'abbandono e mettere all'incanto i bastimenti che sono stati abbandonati.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'eccezione che ci vien fatto dal Senatore preopinante tende a porre delle remore e delle difficoltà all'accertamento dei casi di abbandono di una nave, e a premunire così, egli dice, gli interessi del commercio e delle società di assicurazione.

Ma io non potrei a questo riguardo dare altro affidamento all'onorevole Senatore, che quello di esigere che sia rigorosamente osservato il disposto della legge, il disposto del Codice di commercio, il quale, precisamente accenna quali sono i casi nei quali si possa dire regolarmente abbandonata la nave, e che si possa quindi procedere alla vendita così della nave abbandonata, come anche delle cose che erano sulla medesima caricate.

Certo che nella particolarità dei casi non si può sfuggire agli inconvenienti, uno dei quali è pur troppo quello accennato dall'onorevole Senatore.

Ma per altra parte, come si può, senza correre il pericolo di cadere in inconvenienti assai più gravi, limitare di troppo questa facoltà?

Bisogna lasciare una certa larghezza di apprezzamenti, e in questa larghezza, lo comprende l'onorevole Senatore, sarà sempre il caso che possa infiltrarsi appunto qualche interesse occulto, il quale però non toglie nulla alla responsabilità del pubblico funzionario, non toglie nulla alla responsabilità del Console, il quale accordasse questa facoltà in casi in cui non fosse regolarmente stabilito e prescritto dalla legge.

Ciò quindi che io accetto si è di poter vegliare perchè la legge sia in tutto osservata, e provvedere perchè all'uopo sieno date quelle istruzioni colle quali appunto i Consoli sappiano in tali casi regolarsi, provvedendo in pari tempo a che la responsabilità di coloro i quali danno questi ordini sia seria e rigorosa.

Mi pare che posta la questione in questi termini, possiamo facilmente ottenere che, osservata la legge, si procuri di tutelare gli interessi tanto delle società assicuratrici, quanto di coloro che debbono viaggiare, e per conseguenza abbandonarsi ai rischi di una lunga navigazione, la quale è soggetta a molte peripezie, e fra queste certamente anche a quelle che sono le conseguenze dei mezzi di navigazione, che qualche volta sono imperfetti, e qualche volta per la loro imperfezione medesima riescono nocivi.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione deve rivedere e coordinare la compilazione degli articoli in conformità all'articolo 67 del nostro regolamento, così la nuova seduta per la discussione e votazione del progetto di legge, sarà indetta dopo che la Commissione avrà compiuto il suo lavoro.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).